

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA

TRA

il Ministero della Cultura (nel seguito denominato MIC) - **Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea** (di seguito: "**Galleria**" o "**Sponsee**"), con sede legale in Viale delle Belle Arti 131 – 00197 Roma, C.F. 97855290587, P. IVA 17775861002, codice IPA: B33GZM, in persona dell'Arch. Renata Cristina Mazzantini quale Direttore Generale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

E

AON S.p.a., con sede in Via E. Calindri, 6, 20143 Milano (MI), Italia - P.IVA 11274970158 – CF e Numero Iscrizione al Registro Imprese Milano 10203070155, rappresentata dal Dott. Marco Dubini Daccò, nato a Milano il 01.11.1954 (di seguito denominata "**AON**" o anche "**Sponsor**")

in seguito, congiuntamente "**le Parti**";

VISTO

- il D.M. 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei Statali" e ss.mm. e ii;
- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e, in particolare, l'art. 120;
- la nota circolare n. 17461 del 9.06.2016 dell'Ufficio Legislativo Mibact che reca gli indirizzi applicativi in materia di sponsorizzazioni dei beni culturali;
- il D.lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in particolare l'art. 134 comma 4 (di seguito: "**Codice dei Contratti**");
- il D.P.C.M del 09 gennaio 2024 di nomina dell'Arch. Renata Cristina Mazzantini quale Direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, registrato dalla Corte dei Conti il 12 febbraio 2024, al n. 318;
- lo Statuto della Galleria;





PREMESSO

- che la Galleria è museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia organizzativa tecnico-scientifica, finanziaria e contabile, con sede in Viale delle Belle Arti 131, organizzata in sale espositive, laboratori, depositi, sale didattiche, spazi di servizio ed uffici;
- che Galleria ha tra le sue finalità la promozione, la valorizzazione culturale nonché il costante sviluppo di collaborazioni istituzionali;
- la Galleria ha tra i propri compiti istituzionali la valorizzazione e la promozione culturale del patrimonio in gestione, delle sale espositive, dei laboratori, dei depositi, delle sale didattiche e a tal fine predispose una programmazione di attività culturali, tra le quali, le esposizioni temporanee;
- che Galleria per la migliore esplicazione delle sue finalità di promozione e di valorizzazione culturale promuove lo sviluppo di collaborazioni istituzionali e con enti privati, anche aventi scopo di lucro;
- che la Galleria ha tra i propri obiettivi il miglioramento della qualità e della fruizione dell'Istituto, mediante l'ampliamento delle risorse aggiuntive, nell'ambito del quale sono previste iniziative quali partnership con soggetti terzi finalizzate al sostentamento economico della Galleria;
- che con nota assunta al protocollo della Galleria n. 0002999-A del 15/10/2024, la società AON ha manifestato il proprio interesse a versare alla Galleria la somma di euro 3.000 (*tremila/00*) IVA inclusa a titolo di sponsorizzazione economica ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 42 del 2004 e dell'art. 134 del D.lgs. n. 36/2023, a sostegno del progetto di allestimento dell'opera dell'opera di Pablo Picasso dal titolo "Fruit, Dish, Bottle and Violin" alla Galleria (All. 1);
- che con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/10/2024 la suddetta proposta di sponsorizzazione economica è stata ritenuta ammissibile e conveniente per il perseguimento degli interessi pubblici facenti capo alla Galleria (All. 2);
- che, in particolare, dall'esame della proposta di sponsorizzazione e dalla documentazione acquisita agli atti non sono emersi elementi ostativi ai fini della sottoscrizione del presente contratto, essendo stati positivamente verificati i pertinenti requisiti dell'esecutore delle prestazioni nonché quelli di qualificazione, ai sensi degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del D.lgs. 36/2023.

CONSIDERATO

- che le Parti con il presente contratto intendono disciplinare i termini e le condizioni della citata sponsorizzazione;
- che le Parti intendono la collaborazione di cui al presente accordo sia di tipo non esclusivo e quindi, fermi restando gli impegni reciprocamente assunti in base al presente accordo, le Parti potranno inviare e sviluppare collaborazioni con soggetti terzi che abbiano anche le stesse finalità e lo stesso oggetto della collaborazione prevista nel presente accordo, senza alcun preavviso o richiesta di autorizzazione preventiva;





Tanto premesso, preso atto e visto, tra le Parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse e Allegati)

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti *ivi* richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Art. 2

(Oggetto e impegni)

1. Il presente contratto ha ad oggetto una sponsorizzazione economica volta a sostenere l'iniziativa culturale concernente l'allestimento dell'opera *Fruit, Dish, Bottle and Violin* di Pablo Picasso, esposta temporaneamente, dal 10 settembre 2024 al 19 gennaio 2025, presso la Sala 19 del Settore 02 della Galleria.

2. Mediante il presente contratto lo sponsor AON intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e la loro diffusione presso il pubblico.

Art. 3

(Soggetti responsabili)

1. Le Parti individuano ciascuna la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili per l'esecuzione del presente contratto.

2. A tal fine indicano per la Galleria il responsabile nella persona della Dott.ssa Elena Bastia e per lo sponsor il responsabile nella persona di Francesca Sbotto.

Art. 4

(Durata)

1. Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione del Progetto artistico culturale indicato all'art. 2.

2. Il Progetto si svolge dal 9 settembre 2024 e terminerà secondo le tempistiche richieste per le prestazioni oggetto del presente contratto di sponsorizzazione, tenuto conto del termine del periodo di prestito e pertanto di esposizione dell'opera fissato al 19 gennaio 2025. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.

Art. 5

(Obblighi dello Sponsor)

1. Nello specifico, AON si impegna a:

a) erogare il Contributo pari a € 3.000 (*tremila/00*), che verranno corrisposti da AON, sul **conto corrente intestato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, P. IVA**





17775861002, presso la BANCA BPM - IBAN IT79K0503403264000000055834 con la causale “Sponsorizzazione per allestimento dell’opera di Picasso alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea dal 9/09/2024 al 19/01/2025”;

- b) concordare con la Direzione della Galleria e gli altri Uffici competenti le modalità di promozione e comunicazione del suddetto Progetto;
- c) svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, tenendo informata l’altra Parte sulle attività effettuate;
- d) fornire piena collaborazione in qualsiasi azione, reclamo o procedimento portato o minacciato da un terzo nei confronti dei marchi della Galleria (o di qualsiasi sua parte).

2. Resta inteso che qualunque ripresa, riproduzione, pubblicazione di opere e di altri beni pubblici o privati presenti all’interno della Galleria coperti da diritto d’autore è vietata. AON assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti della Galleria azione giudiziaria da parte di terzi per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa direttamente riconducibili ad Aon quest’ultima manleverà e terrà indenne la Galleria, assumendo a proprio carico tutti gli oneri che siano diretta conseguenza delle suddette violazioni sofferti dalla Galleria.

3. Lo Sponsor mette a disposizione della Galleria adeguati strumenti informativi per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale, ai fini dell’attuazione degli obblighi dello Sponsee previsti dall’art. 2.

4. Le Parti convengono che manterranno l’esclusiva titolarità dei marchi e segni distintivi utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l’eventuale autorizzazione di una Parte all’altra all’utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto sul marchio e sui segni distintivi medesimi.

Ciascuna Parte dichiara che i rispettivi marchi, unitamente ad eventuali messaggi pubblicitari agli stessi abbinati, (i) non violano diritti di terzi, a qualsiasi titolo vantati, nel territorio degli Stati facenti parte dell’Unione Europea ivi compreso il territorio della Repubblica Italiana; (ii) non costituiscono violazione alla morale, all’ordine pubblico e al buon costume; (iii) non violano la normativa primaria e secondaria applicabile vigente ivi compresi i codici di autodisciplina interna (es. codice di autodisciplina pubblicitaria).

Resta inteso che l’utilizzo del logo dello Sponsor è autorizzato esclusivamente per l’esecuzione dell’Accordo con forme, dimensioni, colori e proporzioni in linea con le indicazioni che verranno condivise.

Lo Sponsor autorizza l’associazione del proprio logo agli altri loghi o marchi utilizzati in relazione all’Evento, esclusivamente ove necessario e per le sole attività ad esso inerenti. Resta vietata l’associazione del Logo dello Sponsor a qualsiasi ideologia politica o religiosa.

Resta altresì inteso che la Galleria solleva lo Sponsor da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla violazione di obblighi e/o per la violazione di diritti di terzi e/o per eventuale inosservanza di





disposizioni di legge imputabile alla Galleria, nonché da ogni responsabilità, onere o remunerazione di qualsiasi tipo nei confronti delle persone e/o società coinvolte nella realizzazione del Progetto, nonché nei confronti di terzi.

5. È a carico dello Sponsor il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, nonché il pagamento di imposte, tasse e oneri comunque derivanti dall'esecuzione del contratto di sponsorizzazione o previsti da leggi e/o regolamenti.

6. È a carico dello Sponsor la realizzazione del progetto grafico relativo ai materiali di comunicazione e promozione concordati con la Galleria, corrispondenti all'invito digitale dell'evento aziendale di presentazione del Progetto e al foglio di sala.

7. Lo Sponsor si impegna a sottoporre alla Galleria i materiali di comunicazione e promozione che verranno realizzati recanti logo della Galleria e riferimenti dell'istituzione, per presa visione e approvazione prima della loro diffusione.

8. Lo Sponsor si impegna, in occasione della visita in esclusiva all'opera di Picasso, a presentazione del Progetto, in data da concordare e oltre l'orario di chiusura del museo, ad ottemperare all'applicazione della clausola convenzionale posta in calce al presente atto per l'utilizzo in regime di conto terzi del personale del Ministero della Cultura.

Art. 6

(Obblighi dello Sponsee)

1. Lo Sponsee, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, si impegna a:

- a) inserire il marchio o logo dello Sponsor su tutto il materiale promozionale e di comunicazione sia web che cartaceo, relativo al Progetto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nei materiali di promozione e comunicazione si intendono sito web e canali di comunicazione istituzionali, foglio di sala dedicato al Progetto e invito dell'evento esclusivo organizzato da AON presso la Galleria;
- b) inserire il nome dello Sponsor sul sito web della Galleria, esclusivamente nella sezione specificamente dedicata al Progetto, con la dicitura *Sponsor*;
- c) consentire ad AON l'organizzazione di una visita privata in esclusiva all'opera di Picasso in data da concordare tra le Parti finalizzata alla presentazione del Progetto presso la Galleria, senza oneri legati alla concessione degli spazi, eccetto i costi di personale ministeriale conto terzi, che restano a carico dello Sponsor e disciplinati dalla apposita clausola convenzionale posta in calce al presente atto;
- d) dare la possibilità ad AON di utilizzare e promuovere lo status di *Sponsor* del Progetto attraverso propri canali di promozione e marketing.

Art. 7

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti, con preavviso di 30 giorni, comunicato ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, possono recedere dal presente contratto, per cause sopravvenute e/o eccezionali e/o motivi di pubblico





interesse che non consentano allo Sponsee la realizzazione dell'iniziativa/evento/progetto di cui all'art. 2.

2. Fatte salve le ulteriori disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. per grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

3. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico è fatto salvo il diritto della Galleria di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, comunicando il recesso all'indirizzo di posta elettronica certificata dello Sponsor.

Art. 8

(Riservatezza e tutela dei dati personali)

1. Le Parti convengono che i termini e le condizioni del contratto sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgati a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per quanto di propria competenza, a richiedere espressamente ai propri dirigenti, dipendenti e consulenti di non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che, comunque, possano arrecare nocimento al prestigio delle Parti e ad adottare, in caso di inadempimento, le opportune iniziative, salvo quelle di competenza specifica della Parte danneggiata.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il "Regolamento") e dal D.lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy"), con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle stesse e comunque connessi con il presente contratto inclusi i dati di contatto (e-mail e numero di telefono) dei referenti contrattuali, saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi e per le comunicazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

4. Le Parti si impegnano a non diffondere i rispettivi dati personali e a custodirli - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento e dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali - in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. Tali dati potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, con sede in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Contratto per le medesime finalità di cui al punto precedente.

5. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esse agiscono in qualità di autonomi titolari e hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal Regolamento.





Art. 9

(Clausola generale di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alla normativa di legge applicabile in materia richiamata nelle premesse e al codice civile.

Art. 10

(Controversie e Foro competente)

1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 11

(Registrazione e Spese)

1. Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso ed i relativi costi saranno a carico della Parte che eseguirà la registrazione.

Art. 12

(Divieto di cessione)

1. È fatto espresso divieto alle parti, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 cc, cedere in tutto o in parte il presente contratto.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Il presente contratto è novativo di ogni eventuale e precedente accordo, scrittura ed intesa tra le parti, relativi all'oggetto del contratto medesimo.
2. L'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno regolate dal diritto italiano; per quanto non espressamente previsto le Parti richiamano le disposizioni del Codice Civile e la specifica normativa vigente in materia.
3. Il contratto rappresenta la manifestazione integrale delle volontà delle Parti, sia per quanto riguarda ogni sua singola clausola sia per quanto riguarda tutte le clausole nel loro insieme, pertanto, qualora una o più clausole dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci tra le Parti, detta nullità o inefficacia non investirà le clausole valide ed efficaci ovvero la restante parte del contratto.
4. Qualsiasi modifica del contratto potrà essere effettuata e provata esclusivamente per iscritto.
5. Ogni comunicazione relativa al contratto dovrà essere inviata ai rappresentanti di ciascuna Parte di seguito indicati: se indirizzata a Galleria alla c.a. di Renata Cristina Mazzantini, Direttrice Generale, Pec: gan-amc@pec.cultura.gov.it; se indirizzata a AON alla c.a. di Marco Dubini Daccò, Rappresentante Legale, Pec: aon.spa@pec.aon.it.





6. La circostanza che le Parti non abbiano esercitato, in un qualsiasi momento, un diritto loro riconosciuto dal contratto o non abbiano richiesto all'altra Parte l'esecuzione di qualsiasi obbligazione sorta ai sensi del contratto, non potrà in nessun caso essere interpretata come una rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'altra Parte.

Si allegano:

- **All. 1** – proposta di sponsorizzazione
- **All. 2** – determina dirigenziale n. 115 del 18/10/2024

Per accettazione

Per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

La Direttrice Firmato digitalmente da

RENATA CRISTINA MAZZANTINI

CN = RENATA CRISTINA MAZZANTINI

O = MINISTERO DELLA CULTURA

C = IT

Per AON

Il Rappresentante Legale

CLAUSOLA CONVENZIONALE PER L'UTILIZZO IN REGIME DI CONTO TERZI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Articolo 1

Condizioni della clausola

1. Con la presente clausola, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione, si intendono regolare le obbligazioni relative all'utilizzo in regime di conto terzi del personale del Ministero della Cultura, necessario per la realizzazione delle attività di cui alla concessione.

Articolo 2

Utilizzo del personale ministeriale in regime di conto terzi - riferimenti normativi

1. Per la realizzazione dell'iniziativa è prevista la collaborazione, a carico del Concessionario, del personale del Ministero della Cultura ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; dell'Accordo Nazionale tra il Ministero della Cultura e le OO.SS. del 3 marzo 2010 (circolare





MiBACT n. 85 prot. 9110 del 4 marzo 2010) e successivi Accordi del 19 dicembre 2018 e del 27 ottobre 2020; della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 315; delle Circolari della D.G. Bilancio del MiBACT n. 16 del 14 febbraio 2018 e n. 36 del 9 aprile 2018 concernenti il pagamento delle attività svolte dal personale del MiBACT a carico di soggetti terzi autorizzati all'uso di spazi museali o concessionari temporanei degli stessi.

2.

Articolo 3

Utilizzo del personale ministeriale in regime di conto terzi - programmazione

1. Per lo svolgimento dell'iniziativa e ripristino sono previste le seguenti unità di personale:

Inserire data xxxxx

dalle ore 19.30 alle 21.30

n. **2** ore di servizio per n. **5** unità di vigilanza

Articolo 4

Trattamento economico del personale

1. Il trattamento economico delle unità del personale del Concedente per le prestazioni professionali occasionali a carico di soggetti terzi è determinato in base alla seguente tariffa oraria:

Personale di area II (assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza; assistenti tecnici; assistenti amministrativi)

- dalle ore 06:00 alle ore 24:00 – Euro 38,00;

- dalle ore 24:00 alle ore 06:00 e h24 nei giorni festivi - Euro 45,00.

2. I suddetti compensi sono esclusi dal campo di applicazione IVA (ex art. 5 DPR 633/1972) e da contribuzione previdenziale.

3. In base al tariffario e al programma di cui all'art. 4 dell'atto di concessione, l'importo complessivo delle prestazioni del personale per l'attività di vigilanza, tecnica e amministrativa, è pari ad Euro 380,00 (trecentottanta/00).

Resta inteso che, qualora il Concessionario azionasse l'opzione di cambio spazio prevista all'art. 3 dell'atto di concessione, ed avesse bisogno di modificare il progetto definitivo (Allegato 1) con ore aggiuntive, quest'ultimo si impegnerà a corrispondere – prima dell'Evento – l'ulteriore importo per le prestazioni in regime di conto terzi del personale del Ministero della Cultura, il cui ammontare sarà comunicato dal Concedente.

Articolo 5

Modalità e termini di pagamento delle prestazioni del personale





1. Il pagamento delle prestazioni che saranno svolte dal personale del Concedente per la realizzazione dell'evento è a carico del Concessionario.
2. Il versamento dell'importo pari ad **Euro xxxxxxxx** dovrà essere effettuato in anticipo tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente:

Capitolo di entrata del MEF 348 ROMA SUCCURSALE CP

Codice Iban: IT 39G 01000 03245 348 0 29 2584 21 denominato "*Somme versate da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'art. 115 del D.lgs 42/2004, in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato, dovute al personale del Ministero per i beni e le attività culturali per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti*".

Beneficiario:

"Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea"

Specificando in causale:

"Pagamento per l'utilizzo del personale MiC in regime di conto terzi per evento Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea del....."

3. Le spese per il bonifico sono a carico del Concessionario e non potranno essere detratte dal pagamento.
4. Nel caso di richiesta di variazione del programma concordato pervenuta successivamente al pagamento effettuato, che comporti la riduzione degli orari del servizio, non sarà possibile la restituzione parziale dell'importo.
5. In caso di prolungamento o anticipo degli orari stabiliti, per esigenze sorte nel corso di svolgimento delle attività, dovrà essere corrisposto l'importo aggiuntivo in base al tariffario di cui all'art. 4, entro due giorni dalla comunicazione della variazione.

Per accettazione:

Per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

La Direttrice Firmato digitalmente da

RENATA CRISTINA MAZZANTINI

CN = RENATA CRISTINA MAZZANTINI

O = MINISTERO DELLA CULTURA

C = IT

Per AON

Il Rappresentante Legale

